



DIPARTIMENTO RISORSE
Servizio Gare e Contratti
Ufficio Appalti Opere Pubbliche
 Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L'Aquila

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA E CRITERI PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, RELATIVE A LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E CONCESSIONI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AVVISA

Che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale. n. 685 del 02/11/2021 di approvazione del Disciplinare per l'istituzione dell'albo degli operatori economici in modalità telematica, costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso, a far data dal **31.10.2022** è possibile presentare domanda d'inserimento nella **SEZIONE ALBO COMMISSARI DI GARA presente sulla piattaforma telematica "TRASPARE" in dotazione al Servizio Gare e Contratti**, distinta e separata rispetto a quella dell'Albo degli O.E., secondo le modalità indicate all'art.6 del predetto Disciplinare per l'istituzione dell'albo degli operatori economici in modalità telematica.

La costituzione dell'Albo dei commissari non pone in essere alcuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Servizio Gare e Contratti l'individuazione degli operatori da inserire nelle commissioni giudicatrici. L'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Servizio Gare e Contratti né vincola lo stesso a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. **A tal proposito si precisa che, compatibilmente con le norme vigenti in materia, per la nomina delle commissioni giudicatrici si ricorrerà prioritariamente a personale interno all'Amministrazione regionale e solo in caso di carenza di personale interno si procederà a selezionare personale esterno iscritto nell'Albo Commissari.**

Articolo 1 (Oggetto, definizioni e finalità)

1. Il presente documento definisce e disciplina i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle Commissioni giudicatrici che prestano la loro attività nelle procedure di gara svolte dall'Amministrazione regionale aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture e concessioni.
2. Fine del presente documento è quello di assicurare la trasparenza, il buon andamento, l'efficacia, l'economicità e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e del vigente PTPCT della Regione Abruzzo.
3. Agli effetti del presente documento, vengono adottate le seguenti definizioni:
 - **Codice:** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) ed ogni sua successiva modifica;
 - **Commissione giudicatrice o Commissione:** organo collegiale previsto dall'art. 77 del Codice cui viene affidato, nelle procedure di appalti o nei contratti di concessione, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - **Stazione appaltante:** Il Servizio regionale competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e ha il potere di sottoscrivere gli atti di gara, ivi compreso il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
4. Il presente documento è predisposto ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm. ii. in forza del quale *"fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente documento è adottato in attuazione:
 - dell'art. 77, co. 1 del d.lgs. 50/2016 che dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
 - dell'art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016 che dispone che i commissari siano scelti:
 - ✓ in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 - ✓ in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione escluso il Presidente;
 - dell'art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 che ha sospeso fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione del predetto



comma 3 dell'art. 77, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; il suddetto obbligo, successivamente, è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020;

- dell'art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 che precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- delle linee guida Anac n. 5 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*".

2. In forza di tale ultima disposizione, si rende necessario definire criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino alla istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolari complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Articolo 3 (Soggetti destinatari e requisiti per l'iscrizione)

1. Possono presentare domanda gli Operatori interessati in possesso dei requisiti appresso elencati.

A) Requisiti generali:

a) possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui agli artt. da 4 a 15 e 67 del Codice Antimafia D.Lgs. n. 159/2011;

d) non ricadere nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*";

B) Requisiti specifici. Appartenere ad una delle seguenti categorie:

- dirigenti/funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche con comprovata esperienza nel settore oggetto della singola gara;
- professore ordinario, professore associato o ricercatore delle Università italiane con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;
- professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;
- professionisti non assoggettati all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi che svolgono la propria attività da almeno 5 anni.

2. I soggetti sopraelencati devono aver espletato almeno 3 incarichi nelle materie di cui alle categorie merceologiche indicate in fase di iscrizione. Rientrano tra gli incarichi valutabili, oltre a quelli tipici dell'attività svolta anche l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione o aver conseguito un titolo di formazione specifica quale master, dottorato o Phd in materia di contrattualistica pubblica.

3. I dipendenti pubblici e i professori/ricercatori universitari dovranno dichiarare, tra l'altro, l'assenza, nei propri confronti, di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

4. I professionisti iscritti in albi/registri, a loro volta, dovranno dichiarare, per essere ammessi alla presente procedura, l'assenza, nei propri confronti, di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, dall'ordine o dal collegio o della sanzione della cancellazione e di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137.

5. I professionisti iscritti e quelli non iscritti in albi/registri devono essere in regola con gli obblighi previdenziali e, preferibilmente, devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa per lo svolgimento della professione. In mancanza di quest'ultima, prima della nomina i commissari saranno invitati a sottoscrivere un'assunzione di responsabilità per la copertura di eventuali danni cagionati all'amministrazione aggiudicatrice durante lo svolgimento del ruolo di commissario, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.

6. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità in possesso di specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università, le stesse saranno individuate mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o altri mezzi ritenuti opportuni dalla Stazione Appaltante.

7. È facoltà del soggetto iscritto nell'Albo dei commissari rinunciare alla nomina a commissario di gara. L'Amministrazione regionale, in tal caso, si riserva la facoltà di escludere dall'albo il soggetto rinunciataro dopo la seconda rinuncia non motivata ai sensi di quanto riportato all'art.10 del Disciplinare di cui alla DGR n. 685 del 02/11/2021.

Articolo 4 (Commissione giudicatrice nomina e composizione)

1. Nelle procedure di appalto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione, limitatamente ai casi di



aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante nomina la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico verificando, prioritariamente, anche previa pubblicazione di avviso esplorativo interno, la disponibilità di personale interno a ricoprire il ruolo di commissario di gara. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, attestata dal Responsabile del procedimento/Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara, si ricorrerà a professionalità esterne, tra quelle iscritte nell'Albo dei Commissari, per la nomina dei commissari, secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.

2. Il Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta la determinazione di nomina della Commissione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale atto si perfeziona con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario, dopo la presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e sempreché non sussistano cause di incompatibilità/confitto d'interesse.

3. Con l'atto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.

4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, di norma pari a tre, con competenze specifiche nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Qualora la valutazione delle offerte richieda particolari professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, il numero dei commissari può essere aumentato fino ad un massimo di cinque. Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione si può valutare l'opportunità di includere nell'atto di nomina anche 2 supplenti.

5. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente che, nel caso di commissioni formate solo da personale interno è scelto tra il personale dirigente in servizio presso l'Amministrazione regionale. Nel caso di commissioni formate in parte da personale interno ed in parte da personale esterno, se tra il personale interno vi è un Dirigente, la presidenza della commissione spetta sempre al Dirigente, se non vi è un Dirigente sarà nominato Presidente il membro esterno con maggior esperienza nella materia oggetto del contratto da affidare.

6. Per ogni Commissione giudicatrice è nominato un segretario individuato tra il personale interno alla Stazione Appaltante qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice. Il segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di supporto, di verbalizzazione e custodia della documentazione.

7. Una volta individuati i potenziali commissari:

a) si procederà alla verifica puntuale dell'effettivo possesso dei requisiti minimi richiesti, come stabilito nel proseguo del presente documento;

b) fermi gli esiti positivi degli accertamenti sopradetti, si comunicherà ai potenziali commissari individuati: l'oggetto della gara, gli identificativi delle imprese ammesse, le tempistiche inerenti le fasi di gara cui la commissione deve partecipare, in modo che il candidato sia nella condizione di poter valutare l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, nonché, nel caso dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di attivare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

8. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell'autorizzazione, il candidato ne deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio proposto ad istruire il provvedimento di nomina della commissione, in modo che quest'ultimo possa individuare il sostituto. Successivamente, l'ufficio preposto alla gestione della procedura d'acquisizione, una volta nominata la commissione da parte del soggetto competente, pubblicherà tempestivamente e comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), specificando il compenso previsto nel caso di commissari esterni.

Articolo 5 (Criteri di selezione dei commissari)

1. La selezione dei commissari deve essere improntata ai principi di competenza e rotazione, ove possibile.

2. La specifica competenza di cui al precedente comma, va valutata in relazione alla complessità e specificità dell'appalto o della concessione, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:

- titolo di studio e/o professionale;

- concreta esperienza acquisita nello specifico settore oggetto dell'affidamento;

- esperienza comunque maturata nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e di esecuzione del contratto, con riferimento alle funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione. È valutabile come esperienza maturata anche l'aver conseguito un titolo di formazione specifica in materia di contrattualistica pubblica.

3. Al fine di garantire un'adeguata rotazione, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo, il soggetto esterno che sia già stato nominato commissario nell'ambito di una determinata procedura potrà far parte della Commissione di una successiva procedura avente oggetto identico e/o affine alla prima solo se ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

a) tra le date di adozione dei rispettivi provvedimenti di indizione sia decorso un tempo congruo;

b) le due procedure non siano consecutive tra affidamenti identici e/o affini.

4. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa. In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa sarà, individuato un sostituto nel rispetto dei criteri precedentemente individuati per la selezione dei commissari di gara.

5. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa in vigore e del Codice di comportamento vigente. Devono altresì mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

6. La nomina dei commissari di gara interni è a titolo gratuito in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto,



soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

7. Possono essere nominati come componenti della commissione giudicatrice, membri esterni all'Amministrazione regionale nei seguenti casi:

- accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
- assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili;

8. I commissari esterni saranno scelti, tra quelli iscritti nell'Albo dei Commissari, nel rispetto del principio di rotazione sulla base delle professionalità o specializzazioni possedute.

Articolo 6 (Cause di incompatibilità e di astensione)

1. Ciascuno dei commissari, ivi compreso il Presidente, non deve aver svolto né può svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Tale incompatibilità permane anche nel caso in cui lo stesso soggetto sia al contempo RUP.

2. Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

3. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Il Presidente ed i commissari devono pertanto sottoscrivere, prima della nomina, apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4,5,6 dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Amministrazione regionale.

4. Non possono essere nominati commissari né segretari coloro che, ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

5. I commissari ed i segretari delle Commissioni giudicatrici non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse così come previste dall'art. 42, comma 2, del Codice, ossia non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e dal codice di comportamento adottato da dall'Amministrazione regionale, anche in specifico riferimento al rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dall'Amministrazione regionale.

6. I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

7. Nella medesima Commissione giudicatrice non possono essere nominati componenti che siano tra loro coniugi, affini o parenti entro il quarto grado.

8. Si applicano ai commissari e ai segretari delle Commissioni gli obblighi di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le cause di astensione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

9. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

10. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i commissari ed i segretari sono tenuti a rendere al Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità, astensione di cui al presente articolo e ai medesimi applicabili e produrre, se necessario, l'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. da parte dell'Ente di appartenenza, ad espletare l'incarico in oggetto. Tale insussistenza deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 7 (Funzionamento della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Per i contratti da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli adempimenti di natura amministrativa sono, di norma, attribuiti ad un Seggio di gara nominato *ad hoc* dalla Stazione appaltante.

2. L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della *par condicio* e della concorrenza dei partecipanti, nel rigoroso rispetto della normativa anticorruzione, anche in specifico riferimento al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dall'Amministrazione regionale.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione opera in piena autonomia e deve attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare regole non previste nella *lex specialis*.

4. Nell'ambito di procedure da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermi restando gli adempimenti che il Codice e le disposizioni attuative attribuiscono al responsabile unico del procedimento ovvero, se nominato, al Seggio



di gara, restano in capo alla Commissione giudicatrice:

- la verifica, in seduta pubblica, dell'integrità e della presenza dei documenti di natura tecnica ed economica presentati dai candidati ammessi e richiesti nel disciplinare/lettera d'invito;
- la valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche con l'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le formule indicate nel disciplinare/lettera d'invito;
- la lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e loro valutazione; quest'ultima da effettuarsi anche in seduta riservata;
- il supporto al responsabile unico del procedimento nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte anomale;
- la redazione della graduatoria e relativa lettura in seduta pubblica;
- la trasmissione al responsabile unico del procedimento, di tutti i verbali delle sedute di gara per i successivi adempimenti di competenza.

5. La Commissione giudicatrice che costituisce un collegio perfetto adotta le scelte decisorie, valutative e discrezionali con il *plenum* dei suoi membri.

6. Ai fini di cui al precedente comma, in caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti.

7. Ai membri supplenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

8. La Commissione giudicatrice, qualora venga ravvisata l'esigenza, espletterà da remoto le operazioni di gara previste per lo svolgimento delle sedute pubbliche, nonché riservate, utilizzando sistemi di collegamento da remoto/videoconferenza che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.

9. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al responsabile unico del procedimento che alla Stazione appaltante.

10. La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Stazione Appaltante.

11. L'atto di nomina dei componenti esterni della Commissione giudicatrice ne determina il compenso dovuto e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Il compenso dovuto sarà determinato di volta in volta dalla Stazione Appaltante in conformità alle disposizioni di legge. Ai commissari esterni che decideranno di recarsi presso la sede regionale per partecipare ai lavori della commissione giudicatrice spetta il rimborso delle documentate spese di trasporto sostenute con mezzi pubblici.

Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento.

12. Il Presidente e i commissari devono essere in possesso dei requisiti di competenze ed esperienza di cui all'art. 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., desumibili dai curricula professionali degli stessi.

13. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, ove ritenuto necessario in relazione all'importanza ed alla complessità tecnica della documentazione da valutare, il RUP può richiedere di avvalersi della Commissione giudicatrice.

14. Qualora il Presidente, ovvero un componente della Commissione, risulti assente senza giustificazione per tre volte nel corso della medesima procedura, dovrà essere sostituito.

15. In considerazione della natura della gara, nonché in conseguenza di problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione può richiedere supporto ed approfondimenti tecnico-giuridici al RUP, ovvero alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

16. Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. Allo stesso modo è fatto obbligo ai componenti delle commissioni ed ai segretari di effettuare le debite segnalazioni anche al soggetto responsabile della Prevenzione della Anticorruzione presente presso la Giunta regionale.

Articolo 8 (Modalità di iscrizione all'Albo dei Commissari)

1. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all'Albo dei Commissari di gara.

2. Per il predetto Albo valgono le disposizioni, inerenti le modalità di formazione, le modalità di utilizzo e di aggiornamento dello stesso nonché le motivazioni che non consentono l'iscrizione o che determinano l'esclusione o sospensione dallo stesso, contenute nel Disciplinare per l'istituzione dell'Albo degli operatori economici in modalità telematica, a cui si rimanda.

3. Sulla base di quanto previsto all'art. 6 del predetto Disciplinare per l'istituzione dell'Albo degli operatori economici in modalità telematica, alla domanda d'iscrizione compilata online sulla piattaforma <https://giuntaregioneabruzzo.trasparenza.gov.it> - sezione ALBO COMMISSARI - stampata e firmata digitalmente è necessario allegare la seguente documentazione:

- Istanza e Modelli contenenti, dichiarazioni da prestare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni integrative e sulla privacy;
- Patto d'integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.703 del 27.08.2015 e codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018, sottoscritti per accettazione;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'operatore economico;
- Curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali. Il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.



4. La domanda di iscrizione può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di istituzione dell'Albo dei Commissari sul sito istituzionale della Giunta Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità previste dall'apposito portale Regionale <https://giuntaregioneabruzzo.trasparenza.com/plugins>, sotto la sezione ALBO DEI COMMISSARI.
5. Non esistono termini di scadenza per la presentazione della domanda.
6. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.
7. In caso di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della candidatura questa Stazione Appaltante provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del codice penale.
8. Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessario, comunque, accedere al portale e aggiornare i propri dati secondo quanto riportato all'art.8 del Disciplinare di cui alla DGR n. 685 del 02/11/2021.
9. A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dal Servizio Gare e Contratti, che incidono sulla moralità dell'esperto, lo stesso può procedere alla cancellazione dell'esperto dall'Albo. A tal fine provvede all'invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara. L'esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l'impossibilità di iscrizione all'Albo), richiedere all'Amministrazione di rivedere i motivi di esclusione dall'Albo.
10. Rimane, comunque, a carico del Responsabile Unico della singola procedura di gara di volta in volta attivata, l'onere della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti da parte dei commissari selezionati al momento della specifica nomina.

Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali di cui al DPR n. 679/2016.
 2. L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti Reg. UE 2016/679, ed in particolare ha diritto in qualsiasi momento di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ottenere il diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP), l'accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP).
 3. I dati personali saranno utilizzati al solo fine di eseguire quanto disposto nelle procedure di gara d'appalto.
 4. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici o con altri supporti idonei nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal RGPD.
 5. I dati personali forniti dagli utenti saranno conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo. Dopo la richiesta di cancellazione dal servizio, i dati saranno cancellati trascorsi 60 giorni, salvo il caso in cui questi dati non siano essenziali per eventuali adempimenti di legge.
 6. I dati personali sono comunicati a terzi solo nel caso sia necessario ad assolvere degli obblighi di legge.
- Il Titolare del trattamento è il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con sede in Via L. Da Vinci nr.6, – 67100 L'Aquila.
Il soggetto Delegato al trattamento è la Dirigente del Servizio Gare e Contratti con sede in Via L. Da Vinci nr.6, – 67100 L'Aquila.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Regione Abruzzo la dott.ssa Filomena Ibellò, nominato con DGR n. 948 del 30.12.2021.

Articolo 10 (Validità e regime transitorio)

1. Il presente documento avrà validità, ai sensi dell'art.216 c.12 del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento agli appalti per i quali, a quella data, non è stata ancora nominata la commissione esaminatrice.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Articolo 11 – Responsabilità dell'Albo

1. L'unità responsabile della presente procedura è il Servizio Gare e Contratti.
2. Eventuali richieste di informazioni possono essere, inviate a mezzo pec al seguente indirizzo: dpb004@pec.regione.abruzzo.it; sarà fornita risposta, tramite posta elettronica, agli indirizzi di riferimento indicati dal candidato.

La Dirigente del Servizio Gare e Contratti
Dott.ssa Roberta Rizzone